



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SESTA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **19567/2021**

Il giudice Laura Massari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/03/2022,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti e i documenti, sentiti i difensori in udienza, sulle istanze delle parti, così provvede:

-rigetta la richiesta di parte attrice di chiamare in causa Pharma Finance 4 s.r.l. e Salmabipiemme s.p.a. inammissibile in quanto tardiva e formulata in assenza dei presupposti di cui all'art.269 comma 3 c.p.c., rilevando inoltre che non si tratta di litisconsorti necessari e che la loro eventuale partecipazione, oltre a non rispettare il principio di ragionevole durata del processo, non risulta rilevante in considerazione dell'oggetto del presente giudizio, come definito dalle domande ritualmente e tempestivamente formulate delle parti;

-rigetta le istanze di interrogatorio formale e testi per la non rilevanza delle circostanze di cui ai capitoli articolati;

-ritenutane la rilevanza, dato atto che le parti convengono che il contratto è tuttora in corso,

**AMMETTE E DISPONE**

consulenza tecnica sul seguente quesito:

“Il consulente, esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, con riferimento al contratto di finanziamento di cui è causa:

1) accerti se il contratto in esame richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso contrattuale annuo (TAN) e del meccanismo di sua variabilità, non determinati unilateralmente dalla banca, e agevolmente ricavabili da persona non “tecnica”;

2) in ogni caso riformuli il piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, e successivamente - ferma rimanendo la quota capitale delle rate così calcolate - determinando la quota interessi delle rate successive applicando il tasso debitore sostitutivo ex art. 117 TUB, pari al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza mensile se più favorevole per il mutuatario; e, alla luce dei pagamenti come effettuati dal mutuatario, ridetermini l'importo totale dovuto dallo stesso alla data del 2.2.2021 o comunque alla data dell'ultima rata pagata;

3) determini quindi la differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato”.

Nomina consulente tecnico la dott.ssa Erika Nocilla con studio in Milano via Alessandro Bisnati 3.

Autorizza la dott.ssa Erika Nocilla all'immediato accesso al fascicolo telematico.

**FISSA**

per il giuramento e il conferimento dell'incarico l'udienza del **21 giugno 2022 ore 12.30**.

Visti l'art. 221 L. 17.7.2020, n. 77, il D.L. n.125/2020 e successive modifiche e integrazioni, e rilevato che al comma 8 dell'art.221 è previsto che, in luogo dell'udienza per il giuramento dei consulenti, il giudice possa disporre che questi, prima dell'inizio delle operazioni peritali, prestino il proprio giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo informatico;

ritenuta l'opportunità di adottare tale metodo di trattazione per l'udienza di conferimento dell'incarico;

#### DISPONE

che l'udienza fissata per il giorno **21 giugno 2022 ore 12.30** abbia svolgimento secondo le seguenti modalità:

#### ASSEGNA

alla consulente termine sino al 7.6.2022 per depositare dichiarazione di non incompatibilità, di giuramento e di accettazione dell'incarico firmata digitalmente, con indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali;

#### ASSEGNA

alle parti il medesimo termine per il deposito di note e di nomina dei rispettivi consulenti di parte.

#### AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento,

- verrà adottato fuori udienza il provvedimento con cui saranno fissati i termini per le operazioni peritali, per eventuale successiva nomina dei consulenti di parte, per l'assegnazione del fondo spese, nonché di fissazione della data dell'udienza per l'esame della relazione peritale;
- se nessuna delle parti avrà provveduto al deposito telematico di note, questo giudice emetterà un provvedimento di rinvio della causa ex art.181/309 c.p.c. ad una successiva udienza;
- la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e alla consulente dott.ssa Erika Nocilla del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Milano, 5 aprile 2022

Il giudice  
Laura Massari